Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova Tel. e fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987 e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI DOTT. PAOLO BOZZO DOTT. MICHELE MOGGIA DOTT. GIOVANNI BOZZO Consulente del lavoro RAG. FRANCA BARRECA

A tutti i clienti in indirizzo



[CIRCOLARE MENSILE]

[Aprile 2009]

RISOLTA LA QUESTIONE DELLO SCOMPUTO DELLE RITENUTE D'ACCONTO NON CERTIFICATE

(Art. 22, TUIR - Risoluzione Agenzia Entrate 19.3.2009, n. 68/E)



Come noto, il sostituto d'imposta (committente, mandante ecc..) preleva sul compenso corrisposto al sostituito (lavoratore autonomo, agente o rappresentante di commercio ecc..)

una somma a titolo di ritenuta d'acconto sulle imposte sui redditi per poi procedere a:

- versare la ritenuta fiscale operata;
- rilasciare, a favore del sostituito, l'apposita certificazione.

Dal canto loro, i sostituiti possono scomputarsi dall'imposta le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'Amministrazione finanziaria, a norma dell'art. 36-ter del D.P.R. 600 del 1973, ha poi la facoltà di escludere lo scomputo delle ritenute d'acconto qualora non risultino dalle certificazioni richieste ai contribuenti.

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova Tel. e fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987 e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI

DOTT. PAOLO BOZZO

DOTT. MICHELE MOGGIA

DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro

Con la risoluzione n. 68/E del 19 marzo scorso, l'Agenzia delle entrate si è espressa in merito alla

possibilità di scomputo di ritenute non attestate da apposita certificazione, schierandosi a

favore dell'orientamento che in giurisprudenza si è consolidato nel tempo, in base al quale la

certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta non è considerata l'unico

documento di prova delle ritenute subite.

In altri termini, qualora il contribuente non abbia ricevuto dal sostituto d'imposta la

certificazione delle ritenute effettivamente subite, è legittimato allo scomputo delle stesse

a condizione che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta

tramite esibizione congiunta

> della fattura

> e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri

intermediari finanziari,

idonea a comprovare l'importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così

come risulta dalla predetta fattura.

Qualora la fattura e la suddetta documentazione siano prodotte in sede di controllo formale delle

dichiarazioni dei redditi, alle stesse andrà, inoltre, allegata una dichiarazione sostitutiva di

atto notorio in cui il contribuente dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione

attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata.

In questo modo, la predetta dichiarazione sostitutiva, accompagnata sia dalla fattura, in cui è

generalmente indicato l'ammontare della ritenuta, sia dalla documentazione rilasciata da banche o

altri operatori finanziari, assume un valore probatorio "equipollente a quello della certificazione

rilasciata dal sostituto d'imposta". In calce alla predetta dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorietà, il contribuente è altresì tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, "che la

documentazione prodotta è riferita esclusivamente alla fattura e che a fronte della stessa non vi

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova Tel. e fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987 e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI DOTT. PAOLO BOZZO DOTT. MICHELE MOGGIA DOTT. GIOVANNI BOZZO Consulente del lavoro RAG. FRANCA BARRECA

sono stati altri pagamenti da parte del sostituto d'imposta".

IVA PER CASSA (Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto attuativo del 26 Marzo 2009)

E' stato emanato il Decreto attuativo dell'articolo 7 del D.L. n. 185/2008 (ancora in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) che dispone l'applicabilità del meccanismo dell'Iva per cassa, secondo il quale per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione da soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a 200.000 euro, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L'imposta diviene comunque esigibile dopo il decorso di un anno dalla data di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, entro tale termine, sia assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Restano escluse dal regime in esame sia le operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazioni dell'Iva, sia le operazioni effettuate nei confronti di coloro che assolvono l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile.

Si ricorda che la fattura emessa deve contenere l'indicazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita. E' bene precisare che le suddette disposizioni si applicheranno alle operazioni effettuate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto in commento nella Gazzetta Ufficiale e quindi ad oggi non è ancora in vigore.

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova Tel. e fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987 e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI DOTT. PAOLO BOZZO DOTT. MICHELE MOGGIA DOTT. GIOVANNI BOZZO Consulente del lavoro

ISTAT: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO FEBBRAIO 2009 (Istat, Comunicato, del 16/03/09)

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 2009, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 134,5. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al + 1,5%.

INDEDUCIBILITÀ IVA ALLARGATA SULLE PRESTAZIONI DI VITTO E ALLOGGIO (Risoluzione Agenzia Entrate n. 84 del 31.03.2009)



L'Amministrazione fornisce chiarimenti sul trattamento, ai fini IRES e IRAP, dell'IVA non detratta relativa a prestazioni alberghiere ed a somministrazioni di alimenti e bevande.

In particolare, secondo l'Agenzia, l'IVA non detratta e compresa nel costo sostenuto per le prestazioni alberghiere e di ristorazione non può essere dedotta dalla base imponibile IRES e IRAP:

- > della società che, in possesso di fattura relativa a tali prestazioni, abbia scelto di non detrarre
 l'Iva per motivi di convenienza economica;
- > ed anche di quella che disponga di un documento (ricevuta fiscale o scontrino parlante), attestante le prestazioni in esame, in cui non risulta evidenziata l'IVA gravante sul corrispettivo pagato.

TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DA UNICO

(Art. 17, D.P.R. n. 435/2001)

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova Tel. e fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987 e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI DOTT. PAOLO BOZZO DOTT. MICHELE MOGGIA DOTT. GIOVANNI BOZZO Consulente del lavoro RAG. FRANCA BARRECA

Di seguito vengono riepilogati i termini per l'effettuazione dei versamenti a saldo e in acconto delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO.

VERSAMENTI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETÀ DI PERS ONE

IRPEF - IRAP	saldo 2008 e l° acconto 2009	II° o unica rata di acconto 2009	
termini di versamento	entro il 16.6.2009, senza maggiorazione di interessi;		
	dal 17.6.2009 al 16.7.2009, con la maggiorazione dello 0,4%.	entro il 30.11.2009	

VERSAMENTI DEI SOGGETTI IRES con esercizio COINCIDENTE con l'anno SOLARE

IRES - IRAP	APPROVAZIONE BILANCIO	saldo 2008 e l° acconto 2009	II° o unica rata di acconto 2009
termini di versamento	entro il 31.5.2009	entro il 16.6.2009, senza maggiorazione di interessi; dal 17.6.2009 al 16.7.2009, con la maggiorazione dello 0,4%.	entro il 30.11.2009
	dal 1° al 30.06.2009 (oppure dopo il 30.06 in seconda convocazione)	entro il 16.7.2009, senza maggiorazione di interessi; dal 17.7.2009 al 17.8.2009, (salvo ulteriori differimenti), con la maggiorazione dello 0,4%.	
	in caso di mancata approvazione del bilancio nei 4 mesi	entro il 16.6.2009, senza maggiorazione di interessi; dal 17.6.2009 al 16.7.2009, con la maggiorazione dello 0,4%.	

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova Tel. e fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987 e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI DOTT. PAOLO BOZZO DOTT. MICHELE MOGGIA DOTT. GIOVANNI BOZZO Consulente del lavoro RAG. FRANCA BARRECA

	entro il 16 del mese
	SUCCESSIVO a quello in cui si
in caso di mancata	sarebbe dovuto approvare il
approvazione del	bilancio, senza maggiorazione di
bilancio oltre 4 mes	interessi;
bhancio ottle 4 mes	ovvero nei successivi 30
	giorni dal suddetto termine, con la
	maggiorazione dello 0,4%.

VERSAMENTI DEI SOGGETTI IRES con esercizio NON COINCIDENTE con l'anno

SOLARE

IRES -	APPROVAZIONE	saldo 2008 e l° acconto	II° o unica rata
IRAP	BILANCIO	2009	di acconto 2009
		entro il 16 del 6° mese	
	entro 4 mesi dalla	successivo alla chiusura del	
	chiusura del	periodo d'imposta , senza	
	periodo d'imposta	maggiorazione di interessi;	
	periode a imposta	ovvero nei successivi 30	entro l'ultimo
		giorni dal suddetto termine, con	giorno
		la maggiorazione dello 0,4%.	dell'undicesimo
termini di		entro il 16 del mese	mese del periodo
versamento		successivo a quello di	d'imposta.
	dopo 4 mesi dalla	approvazione , senza	
	chiusura del	maggiorazione di interessi;	
	periodo d'imposta	ovvero nei successivi 30	
		giorni dal suddetto termine, con	
		la maggiorazione dello 0,4%.	
	in caso di mancata	come per le società con esercizio co	oincidente con l'anno
	approvazione del bilancio	solare	

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova Tel. e fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987 e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI DOTT. PAOLO BOZZO DOTT. MICHELE MOGGIA DOTT. GIOVANNI BOZZO Consulente del lavoro RAG. FRANCA BARRECA

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS

avvalersi dell'istituto del "ravvedimento operoso".

I suddetti termini di versamento si applicano anche al saldo per il 2008 e al primo acconto per il 2009 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative

2009 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'INPS.

<u>RATEIZZAZIONE</u>

Resta ferma la facoltà di rateizzazione dei versamenti relativi al saldo 2008 e al primo acconto 2009 (compresi quelli relativi ai contributi INPS), con l'applicazione degli interessi del 6% annuo.

RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI: ALCUNI CHIARIMENTI (Circ. Min. n. 11/E del 19.03.2009)

Relativamente alla rivalutazione di fabbricati strumentali l'Agenzia delle Entrate ha precisato

che anche ai fini della rivalutazione in esame si rende necessario procedere allo scorporo delle aree di sedime così come previsto ai fini fiscali. Di conseguenza il valore delle aree occupate dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza dovrà essere compreso nella categoria degli immobili non ammortizzabili. Parrebbe pertanto possibile rivalutare le aree in questione purchè si proceda alla rivalutazione di tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.

Secondo la circolare in esame l'esercizio dell'opzione per la rivalutazione dei beni d'impresa deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva. Pertanto, l'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione. In tal caso, l'imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo, fermo restando la possibilità per il contribuente di

IL "NUOVO" MOD. IVA TR PER IL RIMBORSO DEL CREDITO TRIMESTRALE (Artt. 30 e 38-bis, DPR n. 633/72 - Provvedimento del 19.03.2009)

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato il "nuovo" modello IVA TR utilizzabile dai

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova Tel. e fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987 e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI DOTT. PAOLO BOZZO DOTT. MICHELE MOGGIA DOTT. GIOVANNI BOZZO Consulente del lavoro

contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi. Ai sensi dell'art. 38-bis, secondo comma, il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b) ed e) del terzo comma dell'art. 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalla lettera c) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto all'ipotesi di rimborso annuale.

In particolare sono interessati alla <u>presentazione dell'istanza</u> in commento <u>i soggetti</u> che:

Art. 30,	hanno effettuato operazioni attive soggette ad aliquote più basse
comma	rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Il diritto al
3,	rimborso o all'utilizzo in compensazione del credito IVA spetta se l'aliquota
lettera	mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella
a)	mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10%.
(DPR	Nel calcolo dell'aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti (e/o le
633/72)	importazioni) che le cessioni di beni ammortizzabili. Si ricorda che le spese generali
	devono essere comprese tra gli acquisti; (le operazioni attive poste in essere dai
	soggetti che applicano il <i>reverse charge</i> , che possono richiedere il recupero del
	credito IVA trimestrale, sono considerate "ad aliquota zero");
Art. 30,	hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis
	e 9, D.P.R. n. 633/72, nonché art. 41, D.L. n. 331/93 ecc (vedi istruzioni al rigo

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova Tel. e fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987 e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI DOTT. PAOLO BOZZO DOTT. MICHELE MOGGIA DOTT. GIOVANNI BOZZO Consulente del lavoro RAG. FRANCA BARRECA

comma	TA16 del modello in esame), per un ammontare superiore al 25%	
3,	dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello	
lettera	stesso periodo;	
b)		
(DPR		
633/72)		
Art. 30,	hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni	
comma	ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli	
3,	acquisti e delle importazioni imponibili. In tale ipotesi può essere chiesta a	
lettera	rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l'imposta afferente gli acquisti di	
c)	beni ammortizzabili del trimestre.	
(DPR	Si precisa che l'Agenzia delle entrate ha evidenziato nella Circolare 13.3.2009, n. 8/	
633/72)	E che, nel caso di acquisto di un immobile, dal calcolo dell'IVA rimborsabile ex art.	
- ,	30, comma 3, lett. c), DPR n. 633/72 è necessario escludere "l'importo riferibile al	
	costo (non ammortizzabile) dell'area occupata dalla costruzione e di quella che ne	
	costituisce pertinenza";	
Art. 30,	non sono residenti e che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-	
comma	ter ovvero che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato.	
3,	Detti soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito	
lettera	IVA del trimestre di riferimento, anche in assenza dei presupposti previsti dalle altre	
	lettere dell'art. 30.	
e)		
(DPR		
633/72)		

E' bene rammentare che il credito IVA infrannuale può essere utilizzato in compensazione con altre imposte, contributi e premi nel modello F24 a decorrere dal primo giorno del trimestre successivo a

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova Tel. e fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987 e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI DOTT. PAOLO BOZZO DOTT. MICHELE MOGGIA DOTT. GIOVANNI BOZZO Consulente del lavoro RAG. FRANCA BARRECA

quello in cui lo stesso è maturato, utilizzando uno dei seguenti codici tributo:

"6036" Credito IVA maturato nel 1° trimestre,

"6037" Credito IVA maturato nel 2° trimestre,

"6038" Credito IVA maturato nel 3° trimestre.

La richiesta di rimborso o compensazione del credito IVA trimestrale va effettuata presentando il modello IVA TR:

- > esclusivamente in via telematica;
- > entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento tenendo presente che, se il termine cade di sabato o giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Documento chiuso in redazione in data 10/04/2009

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.